



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente  |
| (BA) TUCCI      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) SEMERARO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) APPIO      | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 02/07/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 02.05.2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15.05.2019, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.036,15 per spese di istruttoria, commissioni di attivazione e di gestione, oneri erariali e oneri di intermediazione, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza difensiva, non quantificate.

L'intermediario, costituitosi, premette di avere improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali. Eccepisce, inoltre, che l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia non comporterebbe il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*. Eccepisce, inoltre, la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione



anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati. Tanto, permesso, rappresenta la non rimborsabilità degli oneri erariali, riferibili all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 60/73 ed alle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico, rendendosi disponibile a fornire con riguardo a queste ultime, se necessario, la prova degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori a dimostrazione che trattasi di spese distratte a terzi. Eccepisce la natura *up front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento. Richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che hanno qualificato la domanda del cliente, relativa al rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo e ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione. Osserva che parimenti non sarebbero ripetibili le commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento. Con riferimento alle commissioni di gestione, eccepisce la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente avrebbe sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione risulterebbe che l'importo da rimborsare alla clientela è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Si rende comunque disponibile a corrispondere al cliente l'ulteriore somma di € 10,00 calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Eccepisce, poi, la natura *up front* delle spese di istruttoria, riferibili ad una formale attività di pre-analisi e valutazione del merito creditizio. Chiede, pertanto, al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in fase di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Al riguardo, il Collegio precisa che



la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni di attivazione, sia delle Spese istruttorie, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Parimenti *up front* sono le Spese di amministrazione e i costi di intermediazione, atteso che l'incarico conferito al terzo si estingue con la conclusione del contratto. Rileva, altresì, la natura *recurring* delle Commissioni di gestione, corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. Riguardo a queste ultime, osserva che, ai fini della determinazione del rimborso in ipotesi di estinzione anticipata, il contratto fa espresso rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento. L'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l'indicazione della quota oneri maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. Reputa pertanto che tale voce di costo vada restituita sulla base del criterio contrattuale.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



|                            |    |
|----------------------------|----|
| durata del finanziamento ▶ | 84 |
| rate scadute ▶             | 35 |
| rate residue               | 49 |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,55% |
|-------|-------|

|                           | % restituzioni |
|---------------------------|----------------|
| in proporzione lineare    | 58,33%         |
| in proporzione alla quota | 36,11%         |

| n/c                   | ▼                                     | restituzioni |                        |                               |                                  |                            | tot ristoro |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
|                       |                                       | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale            | rimborsi ▼                 |             |
| <input type="radio"/> | spese di istruttoria (up front)       | € 450,00     | € 262,50               | € 162,51                      | <input type="radio"/>            |                            | € 162,51    |
| <input type="radio"/> | commissioni di attivazione (up front) | € 60,48      | € 35,28                | € 21,84                       | <input type="radio"/>            |                            | € 21,84     |
| <input type="radio"/> | commissioni di gestione (recurring)   | € 42,00      | € 24,50                | € 15,17                       | <input checked="" type="radio"/> | € 16,03                    | € 0,00      |
| <input type="radio"/> | spese lett. E (up front)              | € 41,68      | € 24,31                | € 15,05                       | <input checked="" type="radio"/> |                            | € 15,05     |
| <input type="radio"/> | costi di intermediazione (up front)   | € 1.209,60   | € 705,60               | € 436,83                      | <input checked="" type="radio"/> |                            | € 436,83    |
| <input type="radio"/> |                                       |              |                        |                               | <input type="radio"/>            |                            |             |
|                       |                                       |              |                        |                               |                                  | tot rimborsi ancora dovuti | € 636,23    |
|                       |                                       |              |                        |                               |                                  | interessi legali           | si          |

Non può essere accolta la richiesta di refusione delle spese difensive, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 636,23, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS